

Cass., civ. sez. I, del 14 febbraio 2019, n. 4519

7.1 Il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia dell'Entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2903 e 2943 cod. civ., 140, 142 e 149, comma 3, cod. proc. civ.: la corte distrettuale, nel ritenere che il principio di scissione temporale del termine per il notificante e per il destinatario della notifica non fosse applicabile pure agli effetti sostanziali dell'atto, si sarebbe posta in contrasto non solo con il consolidato orientamento della Consulta, secondo cui il principio di scissione temporale riguarda il processo di notificazione in quanto tale e non è limitato ai soli atti processuali da notificare, ma anche con la giurisprudenza di legittimità.

7.2 n motivo è fondato.

Questa Corte è già stata sollecitata a riconoscere il rilievo generale, tale da riferirsi alla notificazione di atti sia processuali che sostanziali, dell'esigenza di coordinare le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte del destinatario con l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso e a considerare che la delimitazione del principio di scissione al solo ambito processuale sarebbe immotivato nei casi in cui - come nell'azione revocatoria - un effetto sostanziale sia conseguibile solo per mezzo della notificazione di un atto processuale.

Nel raccogliere questa sollecitazione le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 9/12/2015 n. 24822) hanno fatta propria la tesi della scissione e hanno ritenuto che l'applicazione di una regola diversa da quella dettata dall'art. 1334 cod. civ. per gli atti unilaterali negoziali discenda dal ricorso alla logica del bilanciamento, in virtù della quale non può adottarsi una soluzione valida per tutti i casi, pur reputando che la diversa decorrenza operi sul piano degli effetti sostanziali solo quando il diritto non può essere fatto valere se non con un atto processuale.

In questo caso la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.

La statuizione impugnata si pone in contrasto con questo principio laddove ha sostenuto che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario si applica solo agli atti processuali e di conseguenza ha escluso che nel caso di specie la consegna dell'atto introduttivo del giudizio potesse valere ai fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943, comma 1, cod. civ..